



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza Sindacale Nr. 11/2020

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, Nr. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 Nr. 45, che tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'Articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, Nr. 833, dell'Articolo 117 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, Nr. 112 e dell'Articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, Nr. 267;

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare all'Articolo 1 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita individuate nell'Allegato 1;

Visti il D.P.C.M. 08-09-11-22 Marzo 2020 e 01 Aprile 2020, con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute Nr. 04 del 20 Marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 con cui vengono prorogate sino al 03 Maggio l'efficacia delle disposizioni dei D.P.C.M. dell'08-09-11 e 22 Marzo e dell'01 Aprile 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 Marzo 2020;

Considerato che un rischio di assembramento si pone in particolar modo in occasione delle cerimonie funebri per l'usanza di vegliare la salma nell'abitazione del defunto;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento meglio rapportate alla realtà del territorio comunale di Carosino, intensificando l'azione di contrasto alla diffusione epidemiologica e contrastando le azioni che favoriscono gli assembramenti;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'Articolo 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI gli Articoli 50 e 54 del D.Lgs Nr. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020;

VISTO i D.P.C.M. 08-09-11 e 22 Marzo 2020;

VISTI i D.P.C.M. 01 e 10 Aprile 2020;

VISTO l'Art. 32 della Legge 883 del 23/12/1978;

VISTO il D.L. nr. 06 del 23/02/2020;

VISTO IL D.Lgs. nr. 267/2000;

VISTA la L.R. nr. 05 del 18/02/2014;
VISTA la L.R. nr. 67 del 28/12/2018;
VISTO lo Statuto comunale;

per tutto quanto richiamato, considerato e visto

ORDINA

Con effetto immediato e fino a nuove disposizioni:

1. Che sia vietata la veglia della salma presso l'abitazione del defunto;
2. Che la salma sia trasportata presso la sala mortuaria del Cimitero Comunale per l'allestimento della camera ardente;
3. Che l'accesso alla predetta sala per il commiato sia riservato solo agli strettissimi parenti (genitore, coniuge, figli, fratelli, sorelle e nipoti) del defunto;
4. Che l'accesso alla sala mortuaria sia contingentato nel numero e nel tempo nella misura di 4 (quattro) persone per volta tra gli appartenenti alle categorie indicate nel punto precedente e nel rispetto della distanza interpersonale imposta dalle disposizioni ministeriali, oltre agli incaricati dell'operazione funebre, fermo restando il rispetto, da parte di questi ultimi, delle disposizioni vigenti.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente atto viene preventivamente trasmesso al Prefetto di Taranto, ai sensi dell'Articolo 54 Comma 4 del D. Lgs. 267/2000 'T.U.E.L..

Salvo che costituisca più grave reato, la violazione alle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione prevista e punita dall'art. 650 del Codice penale, e per le attività commerciali o assimilate, la chiusura coatta immediata della medesima attività con apposizione dei sigilli ed addebito delle spese.

DISPONE

Che Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line;

Di notificare il presente provvedimento agli operatori del settore interessati;

Di inviare copia al Responsabile dei Servizi Cimiteriali ed al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

di inviare copia alla ASL – Dipartimento di Prevenzione Taranto – U.O.S. Igiene degli ambienti di medicina e comunità;

Di inviare copia al Signor Prefetto, al Signor Questore, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed alla Caserma dei Carabinieri di San Giorgio Ionico per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sul rispetto della presente ordinanza e gli atti consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, addì, 14 Aprile 2020



Il Sindaco
(Onofrio DI CILLO)